



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/240/CR5B/C4

**PRIME INDICAZIONI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI E DEL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, EX. ART.6
DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.126/20, RECANTE
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L’INNOVAZIONE DIGITALE”**

INDICE

PREMESSA	2
GENERALITA'	2
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	2
NATURA DELL'INCARICO	4
IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	6
COMPOSIZIONE E NOMINA	6
LE PROCEDURE DI DESIGNAZIONE E NOMINA.....	7
ISTITUZIONE DI UN ELENCO	7
FORMAZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO	8
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ELENCO	8
CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ O DI ASTENSIONE	12
TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO.....	12
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.	12
DESIGNAZIONE E NOMINA	12
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI	14
ALLEGATO A – format di avviso di manifestazione di interesse	18

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito del GdL Contratti Pubblici di ITACA, Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia di contratti pubblici, frutto del prezioso contributo di esperti regionali.

Il documento è stato elaborato con l'intento di fornire un supporto operativo contenente le prime indicazioni alle Regioni e Province autonome per la gestione e l'applicazione dell'art. 6 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd Semplificazioni) in materia di Collegio Consultivo Tecnico.

GENERALITA'

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'art. 6 comma 1 del D.L.76/20 convertito in L. 120/2020 (di seguito DL semplificazioni) prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico *“fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016”*.

La norma in esame, assume rilievo in quanto la sua applicazione è riferita non solo agli appalti di lavori di opere pubbliche che verranno affidati dalla data di entrata in vigore della L. 120/2020 ma anche con riferimento ai contratti in corso.

È utile pertanto individuare un ambito oggettivo di applicazione dell'istituto al fine di fornire indicazioni puntuali alle Stazioni appaltanti delle Regioni e delle Province Autonome.

In primis, sono esclusi dall'ambito applicativo della disposizione normativa i contratti aventi ad oggetto attività di lavori di manutenzioni nonché quelli riferiti agli impianti tecnologici in quanto non costituiscono “opere pubbliche”. Tale assunto è rinvenibile dalla lettura del primo comma dell'art. 6, laddove il legislatore ha circoscritto la portata operativa dell'istituto indicando precisamente che la nomina è obbligatoria *“per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche”*, tale prescrizione letta in combinato disposto con la nozione di “opera” di cui all'art. 3 comma 1 lett. *pp* del D.Lgs 50/16, individua in modo preciso e puntuale **l'ambito oggetto alla sola categoria dei lavori delle opere pubbliche**.

Si rileva altresì che la nomina del Collegio, come peraltro già segnalato da ANAC nel proprio parere in sede di conversione del D.L. 76/2020, non è obbligatoria con riferimento ai contratti stipulati all'esito delle procedure di gara aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 2 comma 4 del medesimo D.L. ed indette in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. Invero, l'art. 2 comma 4 del D.L. prevede la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle dallo stesso espressamente previste, tra le quali non è richiamato l'art. 6 del D.L. medesimo.

Da ultimo, si rileva che il richiamo contenuto nel comma 1 dell'art. 6 alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/16 possa essere ragionevolmente interpretato come un riferimento diretto all'ambito di applicazione dell'istituto con riferimento ai contratti in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 120/2020 e banditi in attuazione delle previsioni di cui al codice dei contratti pubblici. L'esplicito richiamo alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, infatti, appare circoscrivere l'ambito di applicazione ai contratti che sono stati banditi con le procedure previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero a far data dal 18 aprile 2016. Tale conclusione inoltre, è confermata dalle modifiche apportate dalla L. 120/2020 all'art. 107 del D.Lgs 50/16, che definisce il regime delle sospensioni. Il comma 4 dell'art. 5 del D.L. semplificazione, infatti ha previsto che, nel caso in cui non

sia possibile la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico risolve il contratto di diritto e procede al completamento dei lavori. **Dalla lettura sistematica dell'intero testo normativo in esame, sembrerebbe quindi emergere che la nomina del Collegio consultivo tecnico sia applicabile ai soli contratti affidati in vigore del D.Lgs 50/16** in quanto il richiamo alle soglie di cui all'art 35 del D.Lgs 50/16 prima, e le modifiche all'art 107 del codice poi, richiamate nel DL semplificazioni fanno riferimento a due indicazioni normative puntuali, presenti nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) e non disciplinate nella precedente legislazione in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006). Su quest'ultimo aspetto si resta in attesa di un chiarimento da parte delle competenti autorità.

L'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 6 infine, prevede che *“Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”*. Tale previsione, introduce un ulteriore limite all'applicazione dell'istituto in esame specificando che, la nomina del Collegio Consultivo tecnico è obbligatoria per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria per i quali l'esecuzione:

- non sia ancora iniziata al 17 luglio 2020 (in tal caso la nomina dovrà avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data);
- sia già iniziata al 17 luglio 2020 (in tal caso la nomina deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti da tale data).

In tale contesto è utile precisare che, **la previsione normativa impone la costituzione obbligatoria del collegio consultivo tecnico solo per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori sono pari o superiori alla soglia comunitaria¹**. Ai fini quindi, dell'individuazione del valore dell'appalto e conseguentemente l'obbligatorietà della nomina del Collegio consultivo tecnico per determinare la soglia, trova applicazione la previsione di cui all'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/16. In tal caso quindi si dovrà fare riferimento esclusivamente al valore stimato dell'appalto e non invece all'importo posta a base di gara. Si rammenta infatti che il valore stimato dell'appalto rappresenta il valore complessivo dell'opera pubblica ed è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), per verificare gli obblighi previsti in tema di programmazione dall'art. 21 del Codice ed è anche l'importo indicato in occasione di richiesta del CIG².

¹ Sul punto si veda anche parere n. 718 del 31-08-2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti servizio supporto giuridico https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=718

² Sul valore stimato dell'appalto si consulti il documento ITACA INDIRIZZI OPERATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO (Approvato dal Tavolo dei soggetti aggregatori regionali nella seduta del 19/09/2019 link http://www.itaca.org/documenti/news/Indirizzi%20Redazione%20Prospetto%20Economico_171219.pdf

NATURA DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 120/2020 i membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.

Nella scelta del membro del Collegio l'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante.

È opportuno precisare che tale attività di scelta esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.

Ed invero, la natura fiduciaria dell'incarico è rinvenibile nella formulazione del secondo comma dell'art. 6 della L. 120/2020 laddove il legislatore ha volutamente indicato, non solo l'ambito delle materie di competenza dei membri del collegio (ingegneria-architettura-economia-giurisprudenza) ma ha indicato anche i requisiti minimi alternativi che i membri dell'organo consultivo devono possedere ovvero:

- ✓ **comprovata**, esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- ✓ **specificata**, conoscenza di metodi BIM;
- ✓ **conseguimento** di un dottorato di ricerca;
- ✓ **esperienza pratica e professionale** di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

A comprova della natura fiduciaria dell'incarico vi è un altro elemento da tenere in considerazione ed in particolare, la precisa indicazione effettuata dal legislatore in merito alle attività dell'amministrazione secondo la seguente formulazione "*a scelta della stazione appaltante*".

L'indicazione quindi del possesso di requisiti minimi di "*esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera*" nonché l'attività di scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, unitamente alla natura stessa dell'incarico ed agli importanti riflessi che le decisioni del collegio possono produrre nella gestione della commessa pubblica, sono indicatori utili a ricomprendere tali incarichi tra quelli esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Gli affidamenti per le attività di componenti del collegio consultivo tecnico rientrano pertanto tra quelli previsti dall'art. 17 lett. *c* e *d*³ del codice dei contratti pubblici.

Per quanto concerne la designazione del Presidente in caso di disaccordo tra le parti la norma pone in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le opere di interesse nazionale, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano o alle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, la nomina dello stesso. Anche in tali casi pertanto, la nomina del Presidente è da annoverarsi tra gli incarichi fiduciari ed è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione investita di tale potere.

Nei casi di attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'art. 6 l'amministrazione interessata, potrà provvedere alla designazione attingendo ad apposito elenco come delineato nel presente documenti, e ciò al fine di tutelare la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale a garanzia delle parti.

³ D.Lgs 50/16 Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Infine si rileva che la scelta fiduciaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 50/2016 a mente del quale sotto la rubrica "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" D.Lgs 50/2016 stabilisce che i medesimi devono comunque avvenire "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il CCT per l'esecuzione di opere pubbliche può essere:

1. **CCT obbligatorio** (art. 6 co. 1) fino al 31.12.2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche pari o sopra soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
2. **CCT facoltativo** (art. 6 comma 4) per le opere diverse da quelle di cui al co. 1; e:
3. **CCT facoltativo** (art. 6 co. 5) per la fase antecedente alla esecuzione di opere pubbliche.

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO COMPOSIZIONE E NOMINA

L'art. 6 del D.L. semplificazioni prevede la **nomina obbligatoria** del Collegio consultivo tecnico, **per le opere di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria** ed al comma 4 anche la **possibilità di nominare il collegio per opere di importo inferiore alla soglia**.

Per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche da bandire fino al 31.12.2021 e per quelli ancora non aggiudicati **la nomina dei membri del Collegio consultivo Tecnico avviene ai sensi dell'art.6 comma 5 con provvedimento del RUP o di altro soggetto secondo l'organizzazione dell'ente**.

Per le procedura di gara da avviare entro il 31 dicembre 2021 si rileva che **lo schema di contratto dovrà prevedere apposita clausola contrattuale** contenente le disposizioni afferenti modalità di attivazione e operatività dell'organo tecnico.

Per le nomine del Collegio **negli appalti in fase di esecuzione** la SA provvederà a disciplinare le modalità operative del Collegio **con atto integrativo al contratto originario**.

Nei casi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 6 del DL semplificazioni, il collegio consultivo tecnico, ai sensi del comma 2, è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. **In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, la normativa prevede che questo sia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima.**

In tali casi è utile individuare l'ambito di interesse dell'opera da realizzare, distinguendo tra quelle di ambito nazionale, per cui la competenza a nominare il Presidente in caso di mancato accordo spetta al MIT, da quelle di competenza Regionale e delle Province autonome per cui la nomina spetta alla Regione e di interesse provinciale o delle città metropolitane per le quali la nomina spetta agli enti preposti.

Nel caso invece, di nomina facoltativa del collegio consultivo tecnico da parte della stazione appaltante nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ai sensi del comma 5 dell'art. 6, su impulso del RUP, i componenti del collegio tecnico sono nominati dalla SA nel rispetto dei requisiti e con le modalità scelta sopra individuati contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. In tali casi il collegio potrà fornire attività di supporto alle attività di gara finalizzato a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

E' utile precisare che, nel caso di attivazione del Collegio Consultivo di tipo facoltativo di cui al comma 5, i due componenti sono nominati dalla SA ed il terzo invece è nominato dal MIT per opere di interesse nazionale dalle Regioni o dalla province Autonome o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. In questa ipotesi, ferma la necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio nominato

per le attività di “supporto” alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell’esecuzione.

LE PROCEDURE DI DESIGNAZIONE E NOMINA

Nel caso di appalti in corso di esecuzione, allo scopo di individuare in tempi rapidi i membri del Collegio Consultivo Tecnico ed il Presidente, il RUP, o altro soggetto secondo l’organizzazione della SA nomina con proprio provvedimento il soggetto competente. Le SA o le amministrazioni interessate nei casi di cui al comma 2 dell’art. 6 del DL semplificazioni, possono individuare i componenti ed il Presidente con apposito avviso di selezione, riferito al singolo appalto, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità.

Per la nomina dei Collegi Consultivi tecnici, al di fuori delle esigenze urgenti di nomina per gli appalti in corso di esecuzione, si evidenzia l’opportunità di procedere mediante l’istituzione di un elenco di professionisti, con le modalità illustrate nei paragrafi seguenti.

ISTITUZIONE DI UN ELENCO

La Giunta Regionale, o l’organo esecutivo della PA/SA, con proprio provvedimento, in conformità ai propri statuti e regolamenti, manifesta l’opportunità di adempiere agli obblighi di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, tramite l’istituzione di un elenco di soggetti, liberi professionisti e dipendenti pubblici, all’interno del quale è possibile selezionare i componenti del Collegio.

L’Elenco è composto ed organizzato in:

- a) una sezione contenente i profili di soggetti che potranno essere nominati quali componenti del Collegio (denominata eventualmente *ordinaria* se viene contestualmente istituita la sezione di cui al punto b);
- b) eventualmente una sezione per i profili di soggetti che potranno essere nominati in qualità di Presidenti (che potrà essere denominata speciale per distinguerla dalla sezione di cui alla precedente lettera a).

La/le sezioni risultano suddivise in sottosezioni così individuate:

- Profili attinenti al settore dell’Ingegneria;
- Profili attinenti al settore dell’Architettura;
- Profili attinenti al settore Giuridico;
- Profili attinenti al settore Economico.

Nel caso di elenco composto da una sola sezione la SA nomineranno i componenti ed i presidenti dall’unica sezione pubblicata.

L’Elenco sarà inoltre a disposizione di altre stazioni appaltanti e soggetti privati, che qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza.

FORMAZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO

Le attività di costituzione dell'elenco prendono avvio con l'indicazione della Giunta Regionale, ovvero l'organo esecutivo della PA/SA, con il quale viene dato mandato al dirigente competente di procedere con l'approvazione di un avviso, che potrà essere predisposto come da Allegato A.

L'Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l'intero anno solare. Il soggetto interessato sarà inserito nel primo Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione o dell'amministrazione pubblica/stazione appaltante, successivamente al ricevimento della domanda

L'Elenco è predisposto dalla competente amministrazione ed aggiornato semestralmente con le iscrizioni pervenute nel corso dei 6 mesi precedenti.

L'Elenco aggiornato e l'avviso di manifestazione di interesse oltreché l'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel capitolo successivo, presentano domanda alla struttura competente.

Nella domanda devono essere indicate la/e sezione/i, ordinaria o speciale, e la sottosezione per le quali viene richiesta l'iscrizione. Dalla domanda devono altresì risultare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si richiede l'iscrizione.

Alla domanda di iscrizione in Elenco deve essere allegato curriculum professionale redatto sulla base di apposita modulistica.

Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Albo.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ELENCO

Ai richiedenti l'iscrizione all'elenco è richiesto il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce l'appalto complesso.

In merito ai requisiti di moralità e compatibilità si ritiene possibile mutuare quanto richiesto dall'ANAC per l'iscrizione e inserimento nell'albo dei Commissari di Gara⁴.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene non possano essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

- a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

⁴ Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I soggetti che intendono iscriversi all'elenco dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposita dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

Per quanto concerne i requisiti di comprovata esperienza e professionalità, si evidenzia che, in caso l'elenco comprenda una sezione speciale dedicata ai profili entro cui individuare i soggetti da designare a Presidente ai sensi dell'art. 6, c. 2, della L. 120/2020, vi è l'opportunità di prevedere una differenziazione rispetto ai requisiti professionali minimi, o attinenti all'esperienza, da richiedere.

A. SEZIONE ORDINARIA

Possono iscriversi in ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;

Tutti i soggetti di cui al punto a), b), c) dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016.

In alternativa dovranno aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Per quanto riguarda la nomina del Collegio di tipo facoltativo, da attivare in fase antecedente all'esecuzione o per i contratti sotto soglia, la SA potrà valutare ai fini della nomina anche esperienza nel settore di riferimento inferiore ai dieci anni (ad esempio 5 anni), posto che la norma prescrive l'esperienza decennale nei soli casi di attivazione del Collegio Consultivo tecnico obbligatorio di cui all'art. 6 comma 1 e 2

Oltre a tali requisiti i soggetti iscritti all'Albo dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):
 - ✓ iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
 - ✓ rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - ✓ regolarità degli obblighi previdenziali.
2. Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
 - ✓ eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
 - ✓ eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - ✓ certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - ✓ regolarità degli obblighi previdenziali.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni:
- ✓ essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
 - ✓ abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
 - ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

B. SEZIONE SPECIALE

Le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare l'opportunità di costituire una sezione speciale dell'elenco, contraddistinto da figure professionali connotate da un elevato grado di specializzazione, esperienza ed autorevolezza, al fine di procedere alla designazione o nomina del Presidente del Collegio consultivo tecnico.

In tale ottica è opportuno richiedere l'espletamento di almeno un incarico in appalti complessi⁵ e di importo significativo e di avere esperienza in materia appaltistica superiore al decennio.

Possono iscriversi nella Sezione speciale dell'Albo tutti i soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione alla sezione ordinaria e che abbiano svolto, negli ultimi 5 anni almeno 1 incarico con funzioni di responsabile unico del procedimento, presidente di gara o collaudatore per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore a 50 milioni di euro.

⁵ D.Lgs 50/16 Art. 3. (Definizioni) lett. "oo" 1. Ai fini del presente codice si intende per: oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali

CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ O DI ASTENSIONE

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del collegio consultivo tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di componente il Collegio Consultivo Tecnico qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

Si tratta in particolare di:

- a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame.
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco è aggiornato semestralmente, entro il mese di febbraio, per le domande pervenute dal 16 al 31 gennaio, entro il mese di luglio, per le domande pervenute dal 15 al 30 giugno.

I soggetti iscritti nell'Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti, possono presentare una nuova domanda in occasione degli aggiornamenti semestrali. L'iscrizione nell'Elenco, a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente iscrizione.

La struttura regionale competente, qualora venga a conoscenza di perdita dei requisiti, procede, previa verifica, alla cancellazione dell'iscrizione.

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.

Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell'Elenco sono soggette a controllo da parte dell'amministrazione che ha richiesto la relativa designazione del Presidente o ha utilizzato gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'Elenco.

I soggetti diversi dalla Regione che utilizzano l'Elenco comunicano alla struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

I soggetti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

DESIGNAZIONE E NOMINA

Trattandosi di incarico di natura fiduciaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/16, la designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui

all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà individuando il soggetto dall'elenco con atto/provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento proprio dell'amministrazione pubblica/stazione appaltante competente nei limiti della propria discrezionalità amministrativa.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il comma 7 dell'art. 6, primo periodo, del decreto-legge 16.07.2020, n.76, convertito nella legge 11.09.2020, n. 120, stabilisce che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Al secondo periodo del medesimo articolo, stabilisce che *in mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo*.

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 in esame prevede inoltre che **i compensi dei membri del collegio siano computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevedute**.

Dalle disposizioni normative si rileva che il collegio consultivo tecnico ha sempre diritto ad un compenso determinato alternativamente secondo **due modalità**:

- a) **una fissa** (gettone), da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi. Detto "gettone" tiene conto delle attività che in ogni caso il Collegio deve svolgere per lo studio e l'approfondimento degli atti tecnici, amministrativi, contrattuali e contabili del procedimento per i quali sono stati nominati, anche al fine di rendere pareri tempestivi alla Stazione Appaltante;
- b) **una variabile** che dovrà essere proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto⁶.

Con riferimento a quest'ultimo richiamo normativo si ritiene che la quota fissa del compenso spettante a ciascun componente, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, coincidente con il gettone unico onnicomprensivo previsto dal comma 7, sia determinabile dalla Stazione Appaltante in funzione della tipologia e della complessità dell'opera con l'applicazione delle modalità di calcolo delle prestazioni per il Supporto al RUP nella fase di esecuzione dei Lavori dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Tale approccio consente di disporre di un importo che già considera in maniera adeguata il valore dell'opera e la sua complessità, avuto conto anche dell'eventuale molteplicità delle categorie d'opera che la compongono.

⁶ Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

L'ammontare così determinato, in considerazione del fatto che la prestazione del Collegio Consultivo Tecnico, in assenza di determinazione rese, non è assolutamente assimilabile alle attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, poiché di fatto si concretizza nello studio tempo per tempo dei principali atti che caratterizzano l'avanzamento dell'esecuzione, senza alcuna effettiva incidenza (e relativa responsabilità) sull'iter tecnico-amministrativo sotteso all'esecuzione dei lavori.

Per quanto sopra, l'importo determinato in applicazione delle modalità di calcolo del Supporto al RUP in fase di esecuzione dovrà essere adeguato dal RUP al valore della prestazione del Collegio Consultivo Tecnico, che nel caso specifico corrisponde all'impegno temporale richiesto per l'esame degli atti.

Ciò premesso si ritiene applicabile una misura del compenso fisso così determinata:

- per importo lavori ricompreso tra 5.350.000,00 euro e 10.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 50% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori ricompreso tra 10.000.000,01 euro e 20.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 60% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori ricompreso tra 20.000.000,01 euro e 30.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 70% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori superiore a 30.000.000,01 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 75% e suddiviso tra i componenti.

Per i lavori in corso di esecuzione l'importo della quota fissa si ritiene che debba essere proporzionato all'importo ancora da eseguire all'atto della nomina del Collegio Consultivo Tecnico.

Invece, nel caso in cui il Collegio Consultivo Tecnico sia chiamato a esprimere le proprie determinazioni, ai componenti non spetta il "gettone unico onnicomprensivo" come in assenza di determinazioni, poiché il già citato comma 7 prevede che "i componenti del collegio consultivo tecnico hanno [abbiano] diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte".

Tale formulazione lascia intendere che le due modalità di corresponsione (gettone unico o compenso per ciascuna determinazione) non siano tra loro sovrapponibili, ma che l'una escluda l'altra, poiché si applicano a fattispecie tra loro non compatibili (presenza o meno di determinazioni).

Sicuramente, anche in questo caso è necessario disporre di una determinazione di un valore di riferimento che sia proporzionato "al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte".

Per quanto attiene il valore dell'opera e la sua complessità, si ritiene di non poter procedere in analogia a quanto operato per la determinazione del "gettone unico", ricorrendo alla prestazione di Supporto al RUP in fase di esecuzione, da adeguare alla casistica in esame caratterizzata da estrema variabilità legata a tutti i possibili quesiti formulabili al Collegio.

In questo caso la valorizzazione della prestazione dovrà essere oggetto di adeguamento da parte del RUP al valore della prestazione del Collegio Consultivo Tecnico che, nel caso specifico, corrisponde all'impegno temporale richiesto per l'esame del quesito formulato dal RUP, per la convocazione delle parti da parte del Collegio per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni e per l'espressione della determinazione. Il tutto entro un termine massimo di 15 giorni, decorrenti dalla

data della comunicazione dei quesiti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni.

L'obbligo per il Collegio di esprimere una determinazione entro un termine temporale massimo di 15 giorni consente di procedere in applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 – le cosiddette prestazioni “a vacanza” - prevedendo in ragione delle soglie del valore d'appalto precedentemente indicate (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro) un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) valorizzati 50,00 euro/ora per un impegno medio giornaliero di 8 ore.

Gli importi così determinati saranno adeguati dal RUP in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al Collegio, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** al valore di calcolo sopra indicato pari al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016;
- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

In caso di opere rientranti in diverse tipologie è possibile utilizzare un criterio di ponderazione dei diversi coefficienti applicabili alle distinte tipologie, al fine di calcolare un coefficiente congruo all'opera, ovvero, secondo una metodologia più semplificativa, procedere applicando il coefficiente relativo alla tipologia/categoria prevalente.

TABELLA - Calcolo del compenso complessivo base per il Collegio e riepilogo dei coefficienti applicabili

Valore dell'Appalto /Lavori da eseguire in €	Compenso base in €	Fattori correttivi di proporzionalità	
		Tipologia e Grado di Complessità	Complessità Argomento
5.350.000,00 a 10.000.000,00	3200,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)
10.000.001,00 a 20.000.000,00	4000,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)
20.000.001,00 a 30.000.000,00	4800,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)
Maggiore di 30.000.000,00	6.000,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)

1. Si applica il coefficiente di “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016.
2. Si applica un coefficiente tra 0,25 e 1 che il RUP può individuare in ragione della complessità dell'argomento trattato dal Collegio.

Infine, per quanto attiene la tempestività, si ritiene di poter ricorrere al dettato normativo del citato comma 7 per cui “*In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo*”, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

Quanto sopra avuto conto che il comma 8 prevede che “*in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola*

determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo”.

Si ricorda che il comma 7, in caso di opera o quesito che, a giudizio del RUP, presenti difficoltà non adeguatamente riconosciute con le valutazioni sopra riportate, consente comunque un aumento delle tariffe “fino a un quarto” del valore calcolato come sopra.

Inoltre, al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell’importo da inserire nel Quadro Economico, si propone che il RUP determini l’importo presunto anche in ragione dell’importo massimo da poter corrispondere ai componenti del collegio, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al Collegio.

Il compenso del Collegio dovrà essere inserito nel quadro economico e sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna. Il Disciplinare di incarico dei Componenti dovrà essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dall’Appaltatore e dal membro del Collegio e dovrà prevedere che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante provveda in danno con addebito nei confronti dell’appaltatore (nel primo pagamento utile).

Si ritiene opportuno che ogni membro del collegio, ivi compreso il Presidente, percepisca il medesimo compenso, tuttavia, qualora si voglia disciplinare diversamente, si potrà utilmente procedere in analogia alla maggiorazione del compenso prevista all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 31.01.2018.

I compensi qui riportati si intendono al netto di iva e di oneri accessori. In ogni caso il compenso calcolato nel caso in cui il Collegio sia chiamato a esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al “gettone unico” riferito all’assenza di determinazioni.

ALLEGATO A – format di avviso di manifestazione di interesse

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Raccolta delle candidature per la designazione/nomina Collegio Consultivo Tecnico
Art. 6 della L. 120/2020, Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (<i>Decreto Semplificazioni</i>) Atto n°.

L'articolo 6, comma 1, della L. 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” ha introdotto in via temporanea – sino al 31 dicembre 2021 – l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. Quest'ultimo, in mancanza di accordo, viene designato da Regione per le opere di interesse regionale.

Attraverso la presente manifestazione di interesse si intende acquisire le candidature qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate dalle stazioni appaltanti, alle designazioni ed alle nomine previste dall'art. 6 della L. 120/2020.

Attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico

Le attività attribuite al Collegio Consultivo Tecnico sono stabilite dalla L. 120/2020, cui si rimanda per completezza.

Sezioni e sottosezioni dell'elenco

L'Elenco è composto ed organizzato in una sezione ordinaria di profili atti ad essere nominati quali componenti del Collegio⁷.

Ciascuna sezione risulta suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

- Profili attinenti al settore dell'Ingegneria;
- Profili attinenti al settore dell'Architettura;
- Profili attinenti al settore Giuridico;
- Profili attinenti al settore Economico.

Requisiti richiesti

Requisiti di comprovata competenza e professionalità

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i seguenti soggetti:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
- In particolare i professionisti di cui al punto a) e b) e i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c) dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o

⁷ se del caso prevedere una sezione speciale per il ruolo di Presidente come da Linee Guida

affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016.

In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Oltre a tali requisiti i soggetti iscritti all'Albo devono possedere i seguenti requisiti:

1) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):

- iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

2) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

- a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e

- la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non potranno, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Valutazione e raccolta delle candidature

Gli interessati possono presentare la loro candidatura inviando lo specifico modulo compilato e debitamente sottoscritto, anche in forma digitale, via PEC a e allegando al medesimo:

- I. curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- II. dichiarazione relativa al possesso, alla data della candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità e indicati al nel presente avviso;
- III. indicazione della sezione e della sottosezione per cui si richiede l'iscrizione.

Le candidature pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste dalle stazioni appaltanti in conformità all'art. 6 della L. 120/2020. Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto elenco nel primo aggiornamento semestrale utile.

Procedura di nomina e designazione

La designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà secondo le modalità approvate con⁸

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

Compensi

Il compenso per l'incarico di membro di CCT e di Presidente si compone di una parte fissa, indipendente dall'entità e/o dalla tipologia di determinazioni o pareri resi e di una parte variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte - secondo i parametri stabiliti nella Delibera di Giunta n.;

Esso verrà concretamente stabilito nella determina di attribuzione dell'incarico nella quale potrà essere previsto che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (nel primo pagamento utile).

⁸ indicare atto/provvedimento